

## **I maltrattamenti ai danni del coniuge e l'applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale**

di MATILDE DE ANGELIS

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p. la sanzione della sospensione della responsabilità genitoriale è comminata, quale pena accessoria, in ipotesi di reato commesso con abuso della stessa. Dunque, ad una superficiale lettura si potrebbe supporre che non siano integrati i presupposti legislativi necessari ad una sua applicazione qualora il maltrattato sia il "solo" coniuge.

Preliminarmente, è d'uopo rammentare che il contenuto della responsabilità genitoriale si esplica nell'adempimento dei doveri imposti ai genitori dalla disciplina privatistica. Perciò, il loro mancato rispetto comporta, nelle ipotesi più gravi individuate dal legislatore, la decadenza o, laddove siano necessari degli interventi che mettano fine all'agire pregiudizievole del genitore per il figlio, la sospensione.

Nella circostanza presa in esame dalla sentenza in commento, ossia nell'ipotesi di maltrattamenti in famiglia ai danni della "sola" madre, la Corte di Cassazione ritiene integrati gli estremi contemplati dalla norma per l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 34, comma 2, c.p. dal momento che, dalle risultanze istruttorie, era emerso che i figli avevano assistito agli episodi violenti e, più di una volta, erano intervenuti in aiuto della madre. Si parla, in simili circostanze, di "violenza assistita", definita dal Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia) come «il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori». È di palmare evidenza che ci si trovi in una circostanza in cui è violato il principale dei doveri genitoriali, ossia quello di crescere i figli in un ambiente sano ed equilibrato, tenendo conto delle loro inclinazioni naturali.

In aggiunta a ciò, la scelta sanzionatoria del Supremo Collegio trova il suo fondamento giuridico nello stesso art. 572 c.p. che tutela l'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti violenti e vessatori. Sussiste, infatti, abuso della responsabilità genitoriale anche quando la violenza assistita sia configurata come aggravante di un reato commesso nei confronti di un altro familiare. L'esposizione ad abituali condotte di violenza e

sopraffazione è destinata ad avere inevitabilmente conseguenze sulla crescita dei minori e sulla loro evoluzione psico-fisica, segnandone il carattere e la memoria.

Chiarito che il giudice di primo grado aveva correttamente operato, la Corte di Cassazione ritiene opportuno soffermarsi sulle peculiarità della sospensione della responsabilità genitoriale. È doveroso evidenziare che tale pena accessoria, incidendo sul rapporto familiare, colpisce non solo il reo, ma anche il minore, titolare di un diritto al mantenimento di un rapporto affettivo con tutti i membri della famiglia. A tal fine, e come in ogni altra situazione in cui sia coinvolto un minore, sarà il suo *best interest* a fare da criterio guida nella ricerca della soluzione migliore. Nel caso in esame, ritenendo che la figura paterna avesse instaurato un clima di terrore che mal si conciliava con una sana ed equilibrata crescita psicologica e morale dei figli, il Supremo Collegio si è positivamente espresso sull'applicazione della misura accessoria.